

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'**Associazione Paesi Bandiera Arancione**, con sede in Dolceacqua (Im) Via Doria 10 codice fiscale 90061410081, in persona del Sig. Fulvio Gazzola, in qualità di Presidente, residente a Dolceacqua (Im) in Via M.B. Tornatore nr. 24 (di seguito denominata "**Associazione**"),

da una parte

Enel X s.r.l., con sede legale in Viale di Tor di Quinto, 45/47, codice fiscale e Partita IVA 09945270966, iscritta al Registro Imprese di Milano n. 2123333, con socio unico Enel S.p.A., codice fiscale 00811720580 e Partita IVA 00934061003, con sede legale in Viale Regina Margherita, 137, 00198, Roma, in persona del Dr. Francesco Venturini, in qualità di amministratore unico (di seguito denominata "**Enel**"),

dall'altra parte,

(di seguito anche definiti congiuntamente come "**Parti**")

Premesso che

- la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;

- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV-bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- la suddetta proposta di Direttiva contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi , recepita con D.Lgs. 257/2016), stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili

alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

- la suddetta Direttiva stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddette "infrastrutture di ricarica", di seguito "IdR") composto da diversi modelli "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge", "Fast Recharge Plus", "V2G Station";
- tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e sono in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- che l'Associazione rappresenta Comuni che si fregiano di un marchio che ha quale obiettivo primario la qualità non solo quella storico culturale e patrimoniale ma anche ambientale, e che

nei parametri di selezione e controllo sono premianti le attività che le comunità svolgono a favore dell'ambiente e del risparmio energetico;

- Nel documento di cui all'Allegato A (di seguito, il "Programma"), Enel ha individuato il numero di IdR da proporre a ciascun Comune facente parte dell'Associazione, con l'indicazione dell'arco temporale in cui avrà luogo la relativa installazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, ciascuna per il proprio ruolo, convengono quanto segue:

1. Con il presente Protocollo, le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica nei Comuni facenti parte dell'Associazione, attraverso iniziative volte a favorire la semplificazione e l'uniformazione delle procedure relative all'installazione e all'esercizio delle IdR nel territorio dei suddetti Comuni.
2. Nel perseguimento dei predetti obiettivi, le Parti intendono promuovere la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato B tra Enel ed i Comuni aderenti all'iniziativa tra quelli indicati elencati nell'allegato A.
3. Che le colonnine installate nei Comuni facenti parte dell'Associazione possano avere una "grafica" specifica, da condividere tra le parti, che faccia riferimento al presente accordo.
4. Che nell'eventualità di informative e/o applicazioni informatiche che potranno essere da Enel realizzate per indicare la localizzazione degli IdR installati, le installazioni nei Comuni facenti parte di questo accordo vengano indicati con una "grafica" specifica, da condividere tra le parti, che faccia riferimento al presente accordo.
5. Le Parti, nell'ambito dell'attuazione del Programma, potranno altresì approfondire congiuntamente tematiche connesse alla mobilità elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la mobilità nell'ambito di contesti urbani a limitata accessibilità o ad elevata sensibilità ambientale; il ruolo dei veicoli elettrici per la creazione di una ricettività turistica sostenibile, in particolare per l'accesso a siti Bandiera Arancione, riconosciuti quali di alto valore culturale ed artistico;
 - b) la promozione di una intermodalità sostenibile nel trasporto privato, con particolare attenzione all'interscambio ferro-gomma;

6. Il Programma prenderà avvio con la realizzazione di un progetto-pilota nel territorio del Comune di Dolceacqua (IM), avente ad oggetto installazione e l'utilizzazione di un'IdR innovativa, di tipo Pole Station, per la ricarica delle auto elettriche e di veicoli merci. L'installazione delle IdR nei Comuni elencati nell'Allegato A avverrà secondo i tempi pianificati di concerto tra Enel ed i suddetti Comuni, tenendo conto delle esigenze degli utilizzatori, dei flussi di traffico cittadino, della normativa vigente in materia di mobilità, delle specificità dei trasporti pubblici locali nonché degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

7. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

8. Il presente Protocollo d'Intesa, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati alla scadenza del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari di cui si avvalga per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare di ciò l'altra parte appena legalmente possibile e per iscritto;

- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico


9. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune, nell'esecuzione del presente Protocollo, si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti Enel, nell'esecuzione del presente Protocollo, si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m. e i.

10. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2022. Le Parti hanno facoltà di prorogarne la durata, previo accordo scritto da sottoscrivere anteriormente alla sua scadenza.

11. Il presente Protocollo d'Intesa non conferisce alcun diritto di esclusiva, neanche temporanea, ad Enel in merito alla gestione delle IdR nel territorio dei Comuni interessati.

Roma, 21 maggio 2018

Per l'Associazione Paesi Bandiera Arancione



Per Enel X S.r.l.

